

CITTA' DI MOLFETTA

**PROVINCIA DI BARI**  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 74**

**del 26.03.2007**

**O G G E T T O**

Tribunale di Molfetta. Atto di citazione ad istanza della Sig.ra Malcangi Giovanna per risarcimento danni derivati dal sinistro verificatosi il 13.11.2005. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico a legale.

L'anno duemilasette, il giorno ventisei del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Assente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele CAMERO.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

in data 07.03.2007, con prot. n. 28, è stato notificato a questo Ente l'atto di citazione in giudizio proposto – a cura dell'Avv. Giovanni Minervini – dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta dalla Sig.ra Malcangi Giovanna contro il Comune di Molfetta;

la citazione de qua è per l'udienza del 21.06.2007, per ivi sentire condannare l'Ente al ristoro dei danni fisici (quantificati in € 22.993,55) subiti nel sinistro verificatosi il giorno 23.11.2005, alle ore 18,00 ca., quando l'istante, percorrendo a piedi il marciapiede sinistro, direzione ospedale civile, della locale Via Martiri di Via Fani, cadeva su una mattonella frantumata sotto il suo peso;

Rilevato che, dalla esposizione dei fatti, l'azione risulta destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto e non provata né nell'an né nel quantum;

Ritenuto, per le motivazioni ut supra, di costituirsi nel giudizio instaurato dalla Sig.ra Malcangi Giovanna, al fine di far valere le ragioni tutte del Comune stesso e, a tal fine, di affidare la difesa processuale all'Avv. Pietro MASTROPASQUA, da Molfetta;

Visto l'art. 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 04.08.2006 n. 248;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

### DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Pietro MASTROPASQUA, con studio in Molfetta, al Corso Umberto, n.4 per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio instaurato dalla Sig.ra Malcangi Giovanna dinanzi al Tribunale di Trani Sez. Distaccata di Molfetta per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro del 23.11.2005, meglio descritto in premessa.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..

- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 5) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.